

/

**COMUNE DI MONTAIONE**  
**PROVINCIA DI FIRENZE**

**CONFERMATE PER L'ANNO 2011 LE STESSE ALIQUOTE E DETRAZIONI VIGENTI NELL'ANNO 2010**

Omissis..

1) di stabilire per l'anno 2011 nella misura del 7,00 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria gravante sugli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall'art. 5 del D.L.vo 20.12.1992 n. 504 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

2) di stabilire per l'anno 2011 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504 e sue successive modificazioni ed integrazioni:

- per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi ;

- per le abitazioni locatate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale (in tal caso non è prevista nessuna detrazione);

- per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, limitatamente fra genitori e figli e viceversa;

- per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- per l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata

.

- per le pertinenze destinate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale previste nelle categorie C6-C7-C2 limitatamente, comunque, ad una sola unita';

3) di stabilire per l'anno 2011 nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli sfitti per l'intero anno, completamente vuoti e inutilizzati, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

4) di stabilire in Euro 103,29.= la detrazione per abitazione principale, ove spetti;

5) di stabilire, per l'anno 2011, le seguenti agevolazioni:

a) detrazione di Euro 206,58.= a favore di qualsivoglia nucleo familiare con reddito I.S.E.E. fino a Euro 9.279,77.=;

b) detrazione di Euro 206,58.= a favore di nuclei familiari con reddito I.S.E.E fino a Euro 10.312,68.= purchè si riscontrino le seguenti condizioni:

1) famiglie composte soltanto da ultrasessantacinquenni;

c) detrazione di Euro 206,58.= a favore di nuclei familiari con reddito I.S.E.E. fino a Euro 11.345,60 purchè si riscontrino le seguenti condizioni:

- famiglie con presenza di un componente portatore di handicap in base alla Legge 104/92 o con invalidita' al 100% non autosufficiente;

Per le famiglie composte da un unico componente, il reddito I.S.E.E. sara' innalzato di Euro 516,46.= ;

## **ESENZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE**

Con l'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 è stata disposta l'esenzione I.C.I. prima casa.

In base a detta disposizione i contribuenti che si trovano nelle condizioni previste dalla norma non dovranno effettuare nessun versamento dell'imposta.

A tal fine si precisa che per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l'abitazione dove il soggetto passivo (proprietario o titolare di un diritto reale di godimento) risiede anagraficamente.

Sono esentate dal pagamento dell'ICI anche le pertinenze dell'abitazione principale così come definite dal regolamento comunale limitatamente e comunque ad UNA SOLA unità immobiliare classificate nelle categorie catastali C02-C06-C07;

Sono altresì esenti dal pagamento I.C.I.:

- l'abitazione data in uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa nella quale è regolarmente istituita la residenza anagrafica (resta sempre fermo l'obbligo di presentazione della relativa autocertificazione);
- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (resta sempre fermo l'obbligo di presentazione della relativa autocertificazione);
- l'alloggio regolarmente assegnato dagli istituti autonomi per le case popolari;
- l'immobile delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari.

**Sono escluse dall'esenzione e quindi assoggettate ad imposta le abitazioni classificate catastalmente nelle categorie A01 –A08 – A09 e le abitazioni possedute da italiani residenti all'estero, per le quali l'imposta deve essere regolarmente versata con applicazione della detrazione prima casa di €103,29.= Sono altresì soggetti al pagamento dell'I.C.I. gli immobili locati con contratto registrato seppure con aliquota agevolata (5,5 per mille). Non e' prevista, in questo caso, nessuna detrazione.**

(resta sempre fermo l'obbligo di presentazione della relativa autocertificazione).

**VERSAMENTO IMPOSTA:** direttamente alla Tesoreria del Comune ovvero mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al Comune di Montaione – Servizio Tesoreria - ICI – c/c postale 12007571 – utilizzando in ambedue i casi l'apposito modulo di conto corrente.  
Pagamento a mezzo mod. F24 utilizzando gli appositi codici stabiliti dal Ministero delle Finanze.

Estratto2011